



32599-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Giovanni Diotallevi - Presidente - | Sent. n. sez.1949 |
| Luigi Agostinacchio | |
| Maria Daniela Borsellino - Relatore - | UP - 07/10/2020 |
| Giuseppe Coscioni | R.G.N. 4611/2020 |
| Fabio Di Pisa | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento a carico di:

(omissis) , nata in (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 18/10/2019 dal Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

L'avv. (omissis) chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/10/2019, il Tribunale di Brescia ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un contrassegno assicurativo provento di furto, ritenendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.

2. Propone ricorso avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione dell'attenuante prevista

dall'art. 648 cpv cod.pen. e ingiustificata riqualificazione del fatto come di lieve entità in quanto la ricezione di un contrassegno provento di furto, al fine di simulare l'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo non può rientrare nel concetto di speciale tenuità previsto per l'applicazione della detta attenuante, in quanto non può farsi esclusivo riferimento al valore economico del modulo cartaceo che è stato utilizzato ma alle potenzialità pregiudizievoli dell'utilizzo illecito che consentono da un lato il risparmio del pagamento del premio della polizza e dall'altro una condotta particolarmente pericolosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Va premesso che il ricorso è nei confronti di sentenza "inappellabile per il pubblico ministero" (dato che il D.Igs 6 febbraio 2018 n. 11 ha eliminato in capo alla parte pubblica il potere di appellare la sentenza sulla sanzione). Resta tuttavia immutato il diritto del pubblico ministero di contestare il trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso per cassazione, diritto tutelato in via generale dagli artt. 606 comma 2 e 608 cod. proc. pen. Si rileva inoltre che trattandosi di ricorso "diretto" avverso sentenza inappellabile lo stesso può essere avanzato in relazione a tutti i vizi descritti dall'art. 606 cod. proc. pen. dunque anche con riguardo al vizio di motivazione.


1.2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata.

Il tribunale ha riconosciuto in favore dell'imputata l'attenuante del fatto di particolare tenuità, sul rilievo che il bene di provenienza furtiva ricevuto era in realtà un modulo di certificato e tale sua natura risulterebbe prevalente sul successivo utilizzo fatto dall'imputata, che lo ha apposto sull'automobile al fine di far apparire l'esistenza di una polizza assicurativa avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà, così evitando le sanzioni previste dal codice della strada senza sostenere i costi della assicurazione.

Tale iter argomentativo non è condivisibile.

La "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007 - dep. 13/08/2007, Ferrari, Rv. 23769601)

In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli



ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - dep. 30/12/2013, Brunetti, Rv. 25811801)

Ma è stato anche precisato che la gravità della ricettazione di moduli in bianco deve essere valutato non in relazione al valore del modulo cartaceo ma all'utilizzo che è possibile farne in astratto e che se ne fa in concreto; così in relazione al caso, assonante, della ricettazione dei moduli degli assegni è stato infatti deciso che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015 - dep. 05/06/2015, Dicecca e altro, Rv. 264115; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 - dep. 26/09/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992 - dep. 05/01/1993, P.M. in proc. Tonicello, Rv. 19264401)

Lo stesso principio è stato affermato nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 - dep. 13/05/2020, PG C/ MAHMOUD HALIMA, Rv. 27919401).

Facendo applicazione di questi criteri, la ricettazione di un contrassegno assicurativo di provenienza furtiva seguita dalla compilazione del documento con dati non rispondenti al vero, a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla circolazione di un'autovettura priva della necessaria copertura assicurativa, non può rientrare nell'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., in quanto oggettivamente e soggettivamente incompatibile con il fatto di particolare tenuità richiesto dalla norma, salvo che il giudice di merito non esponga adeguata e approfondita motivazione in ordine al minimo valore del contrassegno, come compilato, e al minimo pregiudizio derivante dall'utilizzo del medesimo.

Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648 capoverso codice penale e il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

Così deciso il 7 ottobre 2020

Il Consigliere estensore
Maria Daniela Borsellino



Il Presidente
Giovanni Diotallevi



3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 NOV. 2020

IL



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

